

## DIRITTO COMUNITARIO

*a cura di*

**Paolo De Caterini**

---

Anche in questo numero le massime delle decisioni sono state raggruppate in un indice sistematico contenente un repertorio di giurisprudenza italiana in materia di diritto comunitario per l'anno 2001.

Nell'ottica dell'armonizzazione della legislazione nazionale, si segnalano in particolare le decisioni in materia di concorrenza, di trasporti, della circolazione e del commercio.

Ad evidenziare, infine, il carattere sempre più pregnante della normativa comunitaria e l'inscindibilità con il diritto interno, si deve osservare che quasi tutte le decisioni riportate sono state pronunciate da autorità giurisdizionali italiane.

REPERTORIO DI GIURISPRUDENZA ITALIANA  
IN MATERIA DI DIRITTO COMUNITARIO  
(2001)

**I. Armonizzazione delle legislazioni nazionali**

- I.1 APPALTO DI SERVIZI  
T.A.R. Campania, Napoli, 29 marzo 2001  
Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 settembre 2001, n. 5007  
Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 giugno 2001, n. 3090
- I.2 APPALTO DI LAVORI PUBBLICI  
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2001, 1206  
Consiglio di Stato, 2 luglio 2001, N. 3598  
- *Procedure di aggiudicazione*  
- *Requisiti di ammissione*

**II. Concorrenza**

- II.1 ACCORDI E PRATICHE CONCORDATE  
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2001 n. 1189

**III. Libera circolazione delle persone**

- III.1 LAVORATORI DIPENDENTI  
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 14 dicembre 2001, n. 15820
- III.2 RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI  
Corte Costituzionale, 16 marzo 2001, n.71  
Corte Costituzionale, 14 dicembre 2001, n.406  
Consiglio di Stato, Sez.VI, 29 marzo 2001 n.1872

**IV. Libera prestazione di servizi**

- IV.1 LAVORATORI AUTONOMI  
- *Diritto di stabilimento*  
Tribunale di Milano, Sex. IX pen., 1 marzo 2001  
T.A.R. Sardegna, 26 gennaio 2001  
T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 26 marzo 2001, n. 140

**V. Politica agricola comune**

- Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2669
- V.1 ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO  
- *Produzione olivicola*  
Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 aprile 2001, n. 1982  
- *Prezzi agricoli*  
Consiglio di Stato Sez. VI, 21 febbraio 2001 n.902  
- *Produzione bovina*  
Consiglio di Stato Sez. VI, 19 giugno 2001 n.3239
- V.2 SOVVENZIONI DELL'A.G.E.A.  
Corte Costituzionale, 27 luglio 2001 n.317
- V.3 DIVULGATORI AGRICOLI  
Corte Costituzionale, ordinanza 5-23 gennaio 2001, n. 14

**VI. Politica ambientale e tutela dei consumatori**

- VI.1 CACCIA  
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2001, n. 430  
Corte Costituzionale, 17 maggio 2001 n. 135
- VI.2 TRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI  
- *Tassa raccolta rifiuti*  
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 5 aprile 2001  
- *Regime dei rifiuti*  
Corte Costituzionale, 5 luglio 2001 n. 226  
Corte Costituzionale, ord. 21-30 marzo 2001 n. 86  
Corte Costituzionale, ord. 12-25 luglio 2001 n. 296

- *Valutazione impatto ambientale*  
Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2001 n. 5169

### VII. Politica sociale

- VII.1 LICENZIAMENTI PLURIMI  
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 2 gennaio 2001 n. 5

### VIII. Società

- VIII.1 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI "LEGGE PRODI"  
Corte di Appello di Torino, 30 maggio 2001  
Tribunale di Piacenza, 17 gennaio 2001  
Tribunale di Genova, 6 aprile 2001  
Tribunale di Trieste, 8 aprile 2001  
Tribunale di Bologna, 8 febbraio 2001  
Corte di Appello di Venezia, 12 marzo 2001
- VIII.2 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE DEGLI ATTI SOCIALI  
Corte Costituzionale, ord. 5 luglio 2001, n. 249
- VIII.3 IMPOSTA DI REGISTRO  
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 17 settembre 2001, n. 11656

### IX. Trasporti

- IX.1 TRASPORTI INTERNAZIONALI  
Consiglio di Stato Sez. VI, 16 febbraio 2001 n. 845  
Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia, 15 maggio 2001

### X. Politica fiscale

- X.1 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
Cassazione Civile, Sez. Tributaria, 23 maggio 2001 n. 7016
- X.2 INVIM E IMPOSTE IPOTECARIE CATASTALI  
Cassazione Civile, Sez. Tributaria, 28 maggio 2001 n. 7219

### XI. Industria e commercio

- XI.1 UNITÀ DI MISURA  
Corte Costituzionale, 26 giugno 2001, n. 206

## I. Armonizzazione delle legislazioni nazionali

### I.1 APPALTO DI SERVIZI

Una società di servizi a natura privata, nata dallo scorporo del ramo aziendale immobiliare di una società pubblica, conformemente alla direttiva CE 96/92 così come recepita dal D. Lvo 16 marzo 1999, n. 79, che agisce per l'affidamento del servizio di vigilanza di immobili di sua proprietà non è tenuta, nelle procedure di aggiudicazione, all'osservanza delle norme di diritto comunitario e nazionale disciplinanti l'ammissione e l'esclusione delle gare pubbliche vincolandole ai criteri di imparzialità e concorrenzialità, quali quelle contenute nel D. L. vo 17 marzo 1995, n. 158 che traspone la direttiva 93/38 il che esclude ogni possibilità di ritenere che possano essere poste in essere manovre elusive tese a sottrarsi all'applicazione delle regole pubblicistiche in materia.

È, inoltre, da escludere l'assoggettamento della predetta società - in quanto istituita per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi caratteristiche industriali o commerciali - alla disciplina dettata dal decreto n. 157 del 1995 attuativo della direttiva 92/50 come successivamente modificata dalla 97/52.

A norma della giurisprudenza comunitaria la norma di trasposizione interna deve essere interpretata nel senso che il legislatore ha inteso operare una distinzione fra i bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale ed i bisogni di interesse generale aventi tali caratteri; sicché, solo il soddisfacimento di questi ultimi, giustifica l'attribuzione dello *status* di organismo di diritto pubblico ai fini dell'applicazione della normativa in causa.

Spetta al giudice ordinario la competenza a decidere la controversia avente ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza di immobili di sua proprietà non è tenuta, nelle procedure di aggiudicazione, all'osservanza delle norme di diritto comunitario e nazionale disciplinanti l'ammissione e l'esclusione delle gare pubbliche vincolandole ai criteri di imparzialità e concorrenzialità, quali quelle contenute nel D. L. vo 17 marzo 1995, n. 158 che traspone la direttiva 93/98. (T.A.R. Campania, Napoli, 23 marzo 2001, Sez. I, Pres. Coraggio, Est. Monaciliuni, Soc. L.L. ed altro c Soc. V.P.C.R.ed altro)

In base alla Direttiva CEE n.38 del 1993 e all'art.2, co.1, lett.b) e co.2 del Decr. Leg.vo n.158 del 1995, si è in presenza di un'impresa pubblica quando una Pubblica Amministrazione può esercitare, anche direttamente, una influenza dominante su un'impresa commerciale, detenendone la maggioranza del capitale sottoscritto.

Sulla base del diritto comunitario un'impresa aggiudicataria di un appalto di servizi è collegata all'Amministrazione quando è soggetta ad influenza dominante di quest'ultima e cioè quando costituisce una *promanazione organizzativa infra-gruppo* del committente pubblico, che attua una delegazione intersoggettiva delle proprie funzioni, determinando, in tal modo, una traslazione dell'obbligo-dovere di indire la gara. La normativa comunitaria e nazionale sulle gare si applica a tutti i contratti a titolo oneroso dell'Amministrazione pubblica, indipendentemente dal *nomen iuris* del rapporto.

In caso di istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, il giudice nazionale, anche se di ultima istanza, deve sempre verificare la rilevanza e la serietà della questione e, pertanto, può disporre il rinvio solo quando vi siano sufficienti ragioni e non a causa della mera deduzione o istanza di una delle parti. (Cons. Stato VI sez., 24 sett. 2001, n. 5007, Pres. Giovannini, Est. Maruotti, Soc. I e Soc. Ferrovie dello Stato c. Soc. B e altro)

La normativa comunitaria in materia di affidamento di appalti pubblici, essendo tesa, insieme alla normativa interna di recepimento, ad attuare le finalità del Trattato di realizzare la libertà concorrenziale nel settore di mercato di volta in volta interessato a livello europeo, rimuovendo gli ostacoli derivanti da un impiego di risorse pubbliche limitante l'accesso paritario per tutte le imprese - in concomitanza con lo scopo, proprio delle procedure di evidenza pubblica, di garantire un impiego imparziale e ottimale delle risorse stesse - costituisce in capo alle imprese di settore una posizione sostanziale di pretesa, strumentale alla tutela della propria posizione di accesso paritario al mercato. Pertanto, una trattativa privata che intervenga al di fuori dei presupposti previsti dalla disciplina sugli appalti pubblici comunitari è immediatamente lesiva di tale posizione soggettiva e ciò abilita all'impugnazione l'impresa del settore interessato. Una società per azioni - il cui capitale è integralmente detenuto da enti pubblici territoriali ed esponenziali di categoria ed in cui al possesso del capitale corrispondono poteri di controllo sulla maggioranza del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale - che esercita l'attività di costruzione ed esercizio di autostrade rientra nell'ambito degli *organismi di diritto pubblico* previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto il contratto concluso dalla medesima società e un prestatore di servizi, senza la forma dell'evidenza pubblica. (Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2001, n. 3090, Pres. Giovannini, Est. Barra Caracciolo, Soc. A. V. e Soc. C. c. Soc. S. ed altro)

## I.2 APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

**P**oste Italiane S.p.A., società per azioni di diritto speciale interamente posseduta dallo Stato, ha natura di organismo di diritto pubblico poiché possiede i tre requisiti cui la normativa nazionale - sulla base di quella comunitaria - subordina l'attribuzione di tale qualifica: ha personalità giuridica; è sottopo-

sta ad influenza pubblica; gestisce un servizio pubblico (postale) diretto al soddisfacimento dei bisogni generali della collettività, non aventi carattere industriale o commerciale.

Lo svolgimento da parte del medesimo organismo di altre attività, come il servizio di bancoposta, è irrilevante poiché la normativa comunitaria non distingue tra appalti aggiudicati da un'amministrazione per adempiere al suo compito di soddisfare bisogni di interesse generale e quelli che non hanno alcun rapporto con tale compito.

Di conseguenza, ai fini dell'applicazione della normativa sugli appalti, Poste Italiane S.p.A. deve essere qualificata come organismo di diritto pubblico e, quindi, amministrazione aggiudicatrice. (*Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001 n. 1206, Pres. Giovannini, Est. Chieppa, Poste Italiane S.p.A. c. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*)

Quando un'impresa non ha presentato uno dei documenti richiesti dal bando di gara o dalla lettera d'invito, l'Amministrazione non può - ai sensi dell'art.21, comma 3 del D. L.vo 19 dicembre 1991 n.406 e dell'art.2 della direttiva CEE 14 giugno 1993 n.37 - invitarla a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate, poiché tale possibilità è consentita solo per verificare le capacità tecniche - risultanti dai documenti presentati - dell'impresa partecipante e non in caso di mancata presentazione della documentazione. (*Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2001, n. 3598, Pres. Rosa, Est. Lipari, Soc. C c. Soc. E*)

## II. Concorrenza

### II.1 ACCORDI E PRATICHE CONCORDATE

**U**n'interpretazione delle norme in materia di tutela della concorrenza conforme ed omogenea ai principi dell'ordinamento comunitario, (tra cui rientrano anche le sentenze della Corte di giustizia), secondo quanto prescritto dagli artt. 1, comma 4, L. 10 ottobre 1990 n. 287 e 54, comma 5, L. 6 febbraio 1996 n. 52, induce ad escludere che le stesse possano considerarsi di stretta interpretazione, essendo tutte preordinate ad un obiettivo comune, e cioè ad accertare e reprimere ogni condotta, non previamente identificabile, che abbia oggetto o effetto anticoncorrenziale.

In conformità a quell'orientamento comunitario, secondo cui la distinzione tra accordi e pratiche concordate non è sempre indispensabile, essendo ben più importante distinguere fra forme di collusione che ricadono nei divieti anti-trust e semplici comportamenti paralleli privi di elementi di concertazione, è ininfluente la distinzione introdotta dagli artt. 2 e 3 L. 10 ottobre 1990 n. 287 fra accordi e pratiche concordate, anche sotto il profilo della non necessaria contemporanea presenza di oggetto ed effetto anticoncorrenziale in entrambe le figure.

In considerazione dell'interpretazione ampia della figura della persona autorizzata ad agire, svincolata dalle nozioni civilistiche di mandato e rappresentanza, che risulta dalle pronunce comunitarie, ai fini della configurabilità di un accordo intercorso fra le imprese, come restrittivo della libera concorrenza non è richiesto che il consenso debba esser stato necessariamente manifesto dal rappresentante legale dell'impresa o da procuratore *ad negotia*, essendo sufficiente che ad esso, anche se prestato da un dipendente dell'impresa, si accompagni l'univoco comportamento della stessa.

In conformità alla giurisprudenza comunitaria, mentre nel caso di operazione di concentrazione l'accertamento della posizione dominante di un'impresa sul mercato dipende direttamente dalla sua struttura, nel caso di intesa fra le imprese preordinate ad eludere la regola della concorrenza, l'individuazione del mercato rilevante è funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale.

Ai fini della configurazione di una fattispecie di accordo restrittivo della concorrenza tra Compagnie di assicurazioni non è sufficiente dedurre l'utilizzo di un

accordo di coassicurazione tra piú compagnie, né è sufficiente richiamare la mera violazione del Regolamento comunitario 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992, atteso che quest'ultimo vieta la formazione di raggruppamenti istituzionalizzati e non anche delle intese occasionali tra imprese a scopo coassicurativo, costituite per coprire un singolo specifico rischio. (*Consiglio di Stato, VI Sez., 2 marzo 2001, n. 1189, Pres. Giovannini, Est. Chiappa, Autorità garante concorrenza e mercato c. Compagnia di Assicurazioni U. e Comune di Milano, con intervento ad opponendum A.N.I.A.*)

### III. Libera circolazione delle persone

#### III.1 LAVORATORI DIPENDENTI

**L'**art. 8, 2° comma, della legge 23 luglio 1991 n.233, che prevede la possibilità di stabilire un termine finale al rapporto di lavoro dei lavoratori in mobilità, prevedendo altresì dei benefici contributivi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, costituisce una fattispecie diversa ed autonoma rispetto a quelle di cui alla legge 18 aprile 1962 n.230 - che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato - e non contrasta con la direttiva 99/79/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. (*Corte di Cassazione, sezione lavoro, 14 dicembre 2001 n. 15820, Pres. Saggio, Est. Roselli, P.M. Napoletano, Bergonzi c. Soc. Du Pont de Nemours italiana*)

#### III.2 RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI

**L'**attività ospedaliera e quella didattico-scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto non soltanto di stretta connessione, ma anche di vera e propria compenetrazione, in considerazione della natura necessariamente teorico-pratica dell'insegnamento medico a livello sia universitario sia post-universitario, ribadita anche dalla piú recente normativa comunitaria in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, resa operante nell'ordinamento italiano con D.L.vo 17 agosto 1999 n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli). (*Corte Costituzionale, 16 marzo 2001, n. 71, Pres. Ruperto, Red. Marini, A.L. e Presidenza Consiglio dei ministri*)

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2, 3, 4 e 5; 26 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 emesso in attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, sollevate in riferimento all'art. 8, numeri 1 e 29, all'art. 9, numeri 10 e 16 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, al d.p.r. 28 marzo 1975, n. 474, al d.p.r. 1 novembre 1973, n. 689, agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge delega 24 aprile 1998, n. 128 essendo, le disposizioni impugnate, cedevoli con carattere suppletivo, rispetto a quelle che la ricorrente potrà emanare nei limiti della propria competenza.

Nelle materie di competenza esclusiva delle Province autonome, spetta alle stesse il potere di dare attuazione immediata, ed anche indipendentemente dalla previa emanazione di legge statale, alle direttive comunitarie per assicurare un omogeneo sviluppo dei corsi per i medici generici su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, ove il legislatore provinciale non abbia provveduto o finché non vi provveda, la legge statale di attuazione opera in via suppletiva e nella integrità delle sue disposizioni. (*Corte Costituzionale, 14 dicembre 2001, n. 406, Pres. Santosuosso, Rel. Chiappa*)

Il D.L.vo 8 agosto 1991 n. 257, che, in recepimento della direttiva C.E. del 26 gen-

naio 1982 n. 82/76 diretta a disciplinare la materia della formazione di medici specialisti e ad integrazione della direttiva C.E. 16 giugno 1975 n. 75/363, introduce nell'ordinamento italiano una nuova regolamentazione connotata dalla previsione del regime del tempo pieno, dall'adeguamento dei tempi di durata dei corsi a livelli europei, dall'istituzione di borse di studio da riservare agli specializzandi e dalla valutazione dei diplomi conseguiti al termine dei corsi quali titoli da valutare separatamente con specifico punteggio nei concorsi di accesso ai profili professionali medici, nel riservare l'applicazione di tale nuova regolamentazione ai soli medici ammessi alle Scuole di specializzazione nell'anno accademico 1991-92, e lasciando, invece, sopravvivere il precedente regime per i corsi di specializzazione già iniziati, si pone in aperto contrasto con le direttive citate che, al contrario, indicano con particolare precisione e puntualità il termine a far data dal quale deve trovare vigore il nuovo regime, (ovvero per i candidati che abbiano iniziato la loro formazione di medici specialisti al più tardi il 31 dicembre 1983), senza riconoscere, dunque, in capo allo Stato membro alcun margine di discrezionalità nell'individuazione di detto termine; il decreto va quindi disapplicato. (*Consiglio di Stato VI sez, 29 marzo 2001, Pres. Giovannini, Est. Garofoli, Ministero tesoro ed altri c. A.E. ed altro*) FM

#### IV. Libera prestazione di servizi

##### IV.1 LAVORATORI AUTONOMI

###### *Diritto di stabilimento*

**A**i sensi degli artt. 10 ed 11 della Costituzione, il nostro ordinamento si conforma e assicura il primato a quel particolare diritto internazionale che è il diritto comunitario acconsentendo a limitazioni di sovranità e garantendo agli stranieri una condizione giuridica in linea con norme e trattati internazionali. Sancito il contrasto fra la disciplina del italiana dettata dal d.lgs. n. 115/92 e dalla legge 31/92, volte a recepire la normativa comunitaria in materia di libera prestazione di servizi e di diritto di stabilimento da parte degli avvocati e la disciplina di cui alle direttive 77/249 e 89/48, deve ritenersi esclusa la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione, di cui all'art. 348 c.p., da parte di un soggetto abilitato all'esercizio della stessa nel proprio Paese d'origine, e segnatamente in Germania, che abbia esercitato la professione in Italia all'interno di uno studio italiano senza il previo riconoscimento del proprio titolo professionale.

In assenza di un diritto penale comunitario, la fonte comunitaria, allo stato attuale, può esplicare solo effetti indiretti sulla fattispecie penale perché interviene quale norma integratrice della stessa. Ne consegue che la stessa non si sovrappone direttamente all'art. 348 c.p., ma alla norma extrapenale disciplinante l'accesso alla professione che viene privata della propria applicabilità.

Compete, quindi, al giudice nazionale disapplicare, nel caso concreto, la norma statale penale contrastante con quella comunitaria senza che ciò determini l'invalidità della normativa nazionale o ne infici complessivamente l'operatività. (*Tribunale Milano, Sez. IX pen., 1 marzo 2001 - Giudice Giordano - P.M. Canevini - imp. Padani*)

In conformità ai principi affermati dalla Corte di giustizia le scommesse sulle competizioni sportive devono essere considerate giochi di azzardo al pari delle lotterie, dato che il risultato della scommessa dipende dall'abilità dello scommettitore e non dal mero caso, in quanto al pari dei giochi di puro azzardo, offrono una prospettiva di profitto pecuniario di rilevante entità e comportano gli stessi rischi di criminalità e di frode.

Premesso che le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione dei servizi si applicano ad un'attività volta a permettere agli utilizzatori di partecipare, dietro corrispettivo, ad un gioco d'azzardo, la giurisprudenza comunitaria ha sancito che tale attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49) qualora almeno uno dei prestatori di servizio sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui viene offerto il servizio.



La normativa italiana in materia che vieta l'esercizio delle scommesse ai soggetti non appositamente autorizzati, impedendo agli operatori degli Stati membri di procedere essi stessi all'esercizio di scommesse sul territorio italiano, benché essa costituisca un ostacolo alla libera prestazione di servizi, può essere ammessa in base alle misure derogatorie previste agli artt. 55 e 56, divenuti 45 e 46 del Trattato CE, volte a consentire le predette restrizioni ove giustificate dalla partecipazione, sia pure occasionale, all'esercizio dei pubblici poteri o da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, e purché siano atte a garantire il conseguimento dello scopo avuto di mira e non eccedano quanto necessario a tal fine. Tuttavia, tale attività pur non potendo essere considerata illecita, deve essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931 in materia di autorizzazioni di polizia, con le quali l'autorità amministrativa rimuove l'ostacolo, posto per ragioni di pubblico interesse dall'ordinamento giuridico, per l'esercizio di un diritto da parte di un soggetto.

Ne consegue che l'attività di booking, pur rientrando nel concetto di svolgimento di un servizio, e quindi liberamente ammessa in virtù delle norme del Trattato C.E.E. relative alla libera prestazione di servizi e al diritto di stabilimento, non può essere concretamente esercitata senza la specifica autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza che deve valutare, per il suo rilascio, la sussistenza dei requisiti specificamente indicati dalla legge di pubblica sicurezza (*T.A.R. Sardegna, 26 gennaio 2001, Pres. Atzeni, Est. Scano P.S. c. Ministero interno ed altro*)

Il diritto di stabilimento di cui all'art. 52 (ora art. 43) Trattato C.E.E. nonché quello alla libera circolazione dei capitali espresso all'art. 73B, par 1, non tollerano discriminazioni fondate sulla nazionalità né ogni altra forma surrettizia che sostanzialmente violi il principio di parità di trattamento, evocando strumentalmente la natura del servizio effettuato o generici riferimenti normativi (cfr. Corte di Giustizia 5 giugno 1997 in causa C-398/95, SETTG).

Solo la tutela dell'ordine pubblico, della salute e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 56 (ora art. 46) consente di derogare, in stretta aderenza a tale esigenza, al divieto di introdurre misure di carattere discriminatorio.

La privatizzazione della gestione del servizio svolto da un'Azienda farmaceutica comunale non sfugge a tali criteri.

Non è infatti percepibile alcun pregiudizio alla salute pubblica recato dalla gestione del servizio da parte della società a maggioranza privata ove il socio privato distribuisce, e non produce, prodotti farmaceutici. Del resto la conduzione dell'esercizio di dispensazione dei farmaci ai singoli acquirenti deve pur sempre essere effettuata da personale iscritto all'ordine professionale dei farmacisti, sotto il controllo dell'autorità sanitaria competente. (*T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, 26 marzo 2001, n. 140 Pres. Mariuzzo, Est. Caputo, Federfarma e altri c. Comune di Cremona e altro*)

## V. Politica agricola comune

**S**econdo la normativa nazionale e comunitaria, l'allevamento di cavalli strumentale all'esercizio dell'attività di maneggio non rientra nell'ambito dell'attività zootecnica (*Cons. Stato, sez IV, 14 maggio 2001, n.2669, Pres. Paleologo, Est. Poli, Dallapiccola c. Provincia autonoma di Trento*)

### V.1 ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO

#### *Produzione olivicola*

**L**a Comunità Europea ha istituito, a sostegno del settore oleicolo, uno specifico aiuto alla produzione di olio di oliva a favore degli olivicoltori comunitari e a condizione che le olive siano molite presso un frantoio appositamente riconosciuto. I controlli sono stati affidati ad agenzie nazionali (in Italia Agecontrol s.p.a.) ed è stata prevista la partecipazione al procedimento delle



associazioni di produttori, appositamente riconosciute a tal fine, cui è stato affidato il compito di coordinamento e di controllo preventivo della documentazione inoltrata dai produttori.

Per ottenere il riconoscimento, tali associazioni devono possedere (e mantenere) determinati requisiti, idonei a garantire il rispetto della normativa comunitaria. In ipotesi di perdita dei requisiti essenziali è prevista la revoca definitiva del riconoscimento (art. 5, cit. Reg. 2261/84); mentre in caso di omissioni nei controlli sui propri associati, è stabilita la revoca temporanea del riconoscimento (art. 4, comma 1, Reg. CEE 2262/84).

Alla perdita dei requisiti è equiparata anche l'inidoneità (anche sopravvenuta) della struttura dell'associazione al fine della verifica della produzione dei suoi membri e della titolarità del diritto all'aiuto.

La normativa interna, ai fini del riconoscimento, ha previsto che l'organizzazione debba acquisire un vincolo di adesione per ogni associato di almeno tre anni (condizione per il riconoscimento è anche l'esistenza di un numero minimo di produttori associati), che l'associazione tenga una apposita e specifica contabilità delle somme erogate dalla CE, che tenga un elenco aggiornato degli associati e che ogni modifica della struttura societaria venga prontamente comunicata all'AIMA, che venga acquisita la certificazione legale comprovante la qualità di produttore di ogni associato (v. art. 1, del D.M. 17.9.84 e art. 4 bis del D.M. 2.1.85). È, pertanto, legittima la revoca del riconoscimento di un frantoio nel caso di irregolarità riferite ai requisiti citati, in quanto tali mancanze conducono ad un giudizio negativo sulla idoneità della struttura dell'associazione a garantire il rispetto della normativa comunitaria (v. l'art. 20 quater Reg. CEE 1562/78 del Consiglio del 29-6-78 e succ. modifiche e l'art. 5, comma 3, del cit. Reg. CEE 2261/84). (*Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 aprile 2001, n. 1982, Pres. Giovannini, Est. Chieppa, A. c. Ministero Risorse Agricole*)

#### *Prezzi agricoli*

**È** indebita, alla luce della finalità perseguita dalla normativa comunitaria sull'organizzazione comune di mercato vitivinicolo, l'assimilazione del regime di intervento per la distillazione obbligatoria a quello per la distillazione facoltativa.

In tema di distillazione facoltativa del vino, i regolamenti comunitari stabiliscono solo gli importi del prezzo minimo d'acquisto del vino dai produttori e dell'aiuto per il relativo acquisto, mentre lasciano che il prezzo di cessione dell'alcool agli organismi di intervento sia determinato discrezionalmente da ogni Stato membro che ne sopporta l'onere e lo corrisponde in valuta nazionale.

La *ratio* e la finalità delle disposizioni CE, in particolare il " IV considerando " del regolamento n.822 del 1987, che si preoccupa di garantire " un equo tenore di vita per la popolazione interessata ", unitamente alla stabilizzazione dei mercati, non vale a giustificare la pretesa che al distillatore sia assicurata un prezzo remunerativo di cessione degli alcool agli organismi di intervento, obbligando lo Stato a fissare tale prezzo di cessione a prescindere dalla propria disposizione finanziaria ; si tratta, infatti, di sostegno facoltativo che si realizza mediante una proposta di acquisto dei prodotti della distillazione alla quale gli operatori del settore sono liberi di aderire o meno. (*Consiglio di Stato, VI Sez., 21 febbraio 2001, n. 902, Pres. Giovannini, Est. Romeo, Soc. E ed altro c. A.I.M.A.*)

#### *Produzione bovina*

**L'**azzeramento della produzione bovina fa perdere all'impresa la qualifica di allevatore, e di conseguenza determina la perdita del requisito soggettivo per potere conseguire gli aiuti comunitari alla c.d. estensivizzazione della produzione bovina, istituiti con Regolamento del Consiglio C.E.E. n. 797/1985 (come risultante dalle modifiche apportate con Reg. n. 1074/1988), essendo

implicita nel concetto stesso di estensivizzazione la prosecuzione di un certo livello di attività produttiva e conseguentemente escluso il totale abbandono della produzione, dannoso tra l'altro per il mercato.

L'azzeramento della produzione bovina non fa perdere il diritto all'aiuto comunitario alla estensivizzazione per l'anno in cui la produzione vi è stata, essendo tale aiuto concesso per la durata di un quinquennio, ma frazionabile nella sua debenza.

Alla luce anche della giurisprudenza comunitaria, l'art. 10 par. 3 del Regolamento della Commissione 21 dicembre 1988 n. 4115, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto alla estensivizzazione della produzione, va interpretato nel senso che esso vieta un utilizzo del foraggio o delle superfici foraggere in contrasto con le finalità del regime di estensivizzazione, ma non la riduzione dei capi di bestiame oltre il limite costituito dalla disponibilità di foraggio in azienda; pertanto è illegittimo il diniego di aiuto comunitario espresso dalla Regione in conseguenza della riduzione delle unità di bestiame adulto, atteso che la disponibilità della superficie foraggera eccedente rispetto al bestiame avrebbe potuto essere comunque riconvertita per altre produzioni non eccedentarie ovvero il foraggio prodotto essere utilizzato per finalità compatibili con il regime di estensivizzazione. (*Consiglio di Stato, VI sez., 19 giugno 2001, n. 3239, Pres. Ruoppolo, Est. Balucani, Soc. S. c. Regione Veneto*)

#### V. 2 SOVVENZIONI DELL'A.G.E.A.

I compiti assegnati all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) dagli artt. 3, 4 e 5 D.L.vo 27 maggio 1999 n. 165, e che ne fanno l'organismo di coordinamento per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune e di intervento sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, come espressamente richiesto dall'art. 4 paragrafo 1 lett. B), del regolamento C.E.E. n. 729/70, rientrano fra quelli che l'art. 11 della L. delega 15 marzo 1997 n. 59 riserva allo Stato, senza contrastare con la scelta di decentralizzazione delle funzioni di gestione del comparto agroalimentare espressa dalla legge delega, trattenendo, il decreto legislativo, a favore dello Stato, affidando appunto all'Agea, quelle funzioni di rilievo nazionale che non potrebbero essere esercitate dalle Regioni in quanto richiedono l'esercizio in forma unitaria e coordinata a livello centrale, anche al fine di evitare inadempienze rispetto alla regolamentazione comunitaria.

L'art. 3 commi 1 e 4 D.L.vo 27 maggio 1999 n. 165, che qualifica l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) come l'organismo di coordinamento di cui all'art. 4 paragrafo 1 lett. b) del regolamento C.E.E. n. 729/70, che la riconosce come unico rappresentante dello Stato italiano dinanzi alla Commissione Europea per tutte le questioni relative al F.E.O.G.A. e che le affida transitoriamente compiti di organismo pagatore per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa comunitaria e finanziati dal fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura, fino all'istituzione ed al riconoscimento degli organismi pagatori a livello regionale, non contrasta con gli artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118 Cost.; la *ratio* del decreto impugnato non consiste, infatti, nel conferire alla suddetta agenzia attività di gestione diretta nel settore degli aiuti comunitari all'agricoltura, ma piuttosto nel riservare ad essa, da un lato, sul piano interno, le funzioni di coordinamento, di supporto tecnico e di consulenza degli organismi pagatori decentrati a livello regionale e dall'altro, la rappresentanza unitaria, limitata ovviamente al piano tecnico e operativo, nei confronti dell'Unione europea.

L'art. 5 comma 3 D.L.vo 27 maggio 1999 n. 165, che, fino all'istituzione e al riconoscimento degli organismi regionali pagatori degli aiuti comunitari in agricol-

tura, conferisce all'Agea, in sede di erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari, il potere di avvalersi di uffici regionali, non lede il regolamento C.E. n. 1663 del 1995 punto 4 dell'allegato, che nell'ammettere l'autorizzazione alla "delega" di detti pagamenti non pone alcun vincolo circa la forma giuridica di organizzazione dell'attività in parola, non potendosi scorgere nella a-tecnica espressione "delega" alcuna preclusione all'istituto dell'avvalimento.

L'art. 5 comma 5 D.L.vo 27 maggio 1999 n. 165, che disciplina il sistema delle correzioni finanziarie apportate dalla Comunità europea alle spese dichiarate dagli organismi pagatori degli aiuti comunitari in agricoltura, quando le spese non siano "riconosciute" (se effettuate oltre le condizioni di tempo e di modo prescritte per l'erogazione), non è lesivo delle competenze regionali costituzionalmente fondate, perché il meccanismo compensativo previsto, dagli esiti comunque contestabili nelle normali vie giudiziarie, è diretto ad evitare sia responsabilità statali verso la Comunità, sia oneri ingiustificati sui bilanci di Regioni più avvedute. (*Corte Costituzionale, 27 luglio 2001, n. 317, Pres. Ruperto, Red.Mezzanotte, Regione Lombardia c. Presidente del Consiglio dei ministri*)

### V.3 DIVULGATORI AGRICOLI

**N**el giudizio amministrativo promosso da alcuni divulgatori agricoli dipendenti della Regione Toscana è sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 legge regionale Toscana 2 settembre 1992 n.44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n.270/79), in riferimento agli articoli 3, 36, 97 e 117 Cost., nella parte in cui prevede l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anziché nell'ottava qualifica funzionale; la questione è ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dal collegio rimettente, il quale ritiene che le funzioni affidate alla figura del divulgatore agricolo, ovvero quelle di promozione e assistenza alle imprese agricole, anche al fine di rendere queste ultime idonee "al soddisfacimento degli obiettivi comunitari", comportano compiti di analisi, programmazione e gestione, controllo ed elaborazione di linee previsionali, che ne giustificano l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale.

Deve essere, tuttavia, ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché riesamini, alla luce del sopravvenuto articolo unico comma 1, legge regionale Toscana 29 febbraio 2000 n.19, la persistente rilevanza della questione di legittimità. (*Corte costituzionale, Ordinanza 5-23 gennaio 2001 n. 14, Pres. Santosuosso, Red. Contri, Regione Toscana*)

## VI. Politica ambientale e dei consumatori

### VI.1 CACCIA

**L**e direttive comunitarie relative alle specie cacciabili, prevalgono su quelle nazionali e, pertanto, la normativa nazionale che autorizzi la caccia di uccelli non compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della direttiva del Consiglio CEE 2 aprile 1979, n. 409, senza enunciare i criteri della deroga, non soddisfa le condizioni cui soggiacciono le deroghe previste nell'art. 9 della stessa direttiva, comportando, così, l'illegittimità del calendario venatorio adottato *contra o praeter legem* (*Cons. St., Sez. VI, 2 febbraio 2001, n. 430, Pres. Ruoppolo, Est. Santoro, Federazione Italiana Caccia c. Lega Ambiente ed altri*).

L'art. 19 comma 2 L. 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui disciplina i poteri regionali e il procedimento per attuare il controllo faunistico anche nelle zone e per le specie vietate alla caccia, costituisce principio fondamentale della materia a norma dell'art. 117 Cost., tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale, tenuto anche conto della connessione della citata disciplina con l'ambito di operatività della Direttiva Cons. C.E.E. 79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici. (*Corte Costituzionale, 17 maggio 2001, Pres. Santosuosso, Red. Contri, Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria*)

## VI.2 TRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI

*Tassa raccolta rifiuti*

**L'**art. 130/R, comma 2 del Trattato sull'Unione europea, sancisce il principio del "chi inquina paga" in base al quale le tasse relative ai rifiuti devono essere proporzionate all'effettivo danno ambientale da essi arrecato, principio più recentemente riaffermato dalla direttiva C.E.E. 91/56 del 18 marzo 1991 nel senso che il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti, non solo non è di immediata applicazione, ma costituisce il fondamento della politica ambientale della Comunità, il che sta a significare che l'enunciazione del principio medesimo concerne la futura azione della Comunità, ma non anche quella dei singoli Stati che potrebbero essere tenuti al rispetto dei relativi contenuti solo in virtù di fonti derivate che li rendono vincolanti. Ne consegue che, a differenza di altri articoli che la Corte di Giustizia ha ritenuto direttamente applicabili, l'art. 130R non può essere invocato davanti ai giudici nazionali ai fini del giudizio sulla legalità di misure interne che siano rilevanti per la risoluzione delle controversie.

2. È illegittima la previsione di tariffe correlate al contenuto economico dell'attività di smaltimento dei rifiuti qualora non emergano chiaramente le ragioni di tale scelta (*T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, Pres. Meale, Est. Pasi, H..L. c. Comune di Rimini*)

*Regime dei rifiuti*

**È** priva di base legislativa e pertanto lesiva dell'autonomia provinciale, la disciplina contenuta del decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999 n. 246 (Regolamento recante norme contenenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati), essendo venuto meno il fondamento del potere ministeriale in seguito all'abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/ CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose) - che all'art. 4, comma 3, conferiva al Ministro dell'Ambiente il potere di indicare le misure necessarie per impedire scarichi indiretti di sostanze inquinanti - ad opera del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), entrato in vigore prima della pubblicazione dell'impugnato decreto ministeriale.

In seguito all'abrogazione del decreto legislativo 17 maggio 1988 n. 175 (Attuazione della direttiva CEE 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183) - che all'art. 12 assegnava al Ministro dell'ambiente il potere, di carattere essenzialmente tecnico, di emanare norme generali di sicurezza nel quadro delle attività interessate dal decreto, oltre ad attribuire allo stesso Ministro funzioni di indirizzo e coordinamento - ad opera dell'art. 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/ CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), è venuta meno l'ulteriore base legislativa del contestato regolamento ministeriale con la conseguenza che, in difetto esplicito di autorizzazione legislativa ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, non spetta allo Stato emanare il suddetto decreto ministeriale. Esso va dunque annullato. (*Corte Costituzionale 5 luglio 2001 n. 266, Pres. Santosuosso, Red. Contri*)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui

rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) sollevata a ragione del ritenuto contrasto dell'intervenuta depenalizzazione dei reati contravvenzionali previsti dagli art. 3, commi 3 e 5, e 9-*octies* del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988 n. 475), con i principi e i criteri direttivi dettati per l'attuazione della legge comunitaria 1993, dalla legge di delega 22 febbraio 1994, n. 146, nonché con il principio della protezione dell'ambiente e dunque in riferimento agli articoli 76, 77 e 9, secondo comma, della Costituzione.

L'art. 2, lettera d), della legge di delega 22 febbraio 1994, n. 146 (Legge comunitaria 1993), sulla cui base è stato emanato il decreto legislativo impugnato, operante la contestata depenalizzazione, non preclude, in effetti, al legislatore delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio della materia, oggetto di una nuova compiuta disciplina sulla base della stessa legge comunitaria 1993. Il legislatore delegato può dunque scegliere in base ad un apprezzamento largamente discrezionale, se ricorrere alle sanzioni penali o a quelle amministrative in relazione alle violazioni oggetto di depenalizzazione. (*Corte Costituzionale, Ordinanza 21-30 marzo 2001 n. 86, Pres. Ruperto, Red. Onida*)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 e delle norme tecniche dettate in calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n.319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nonché degli articoli 28, comma 3 e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui dette norme non prevedono la facoltà di chiedere in sede amministrativa l'analisi di revisione, quando il superamento dei limiti di accettabilità prescritti riguarda sostanze presenti in campioni non deteriorabili per le quali esisterebbe, invece, la possibilità tecnica di ripetere le analisi. Tuttavia, il mancato riconoscimento del diritto alla revisione viola il diritto di difesa solo se l'analisi dei reflui viene effettuata senza contraddittorio, pertanto, non essendo lamentata, nel caso di specie, violazione delle garanzie procedurali necessarie ai fini dell'esecuzione delle analisi dei reflui, la questione si palesa come manifestamente infondata. (*Corte Costituzionale, Ordinanza 12-25 luglio 2001 n.296, Pres. Ruperto, Red. Onida*)

#### *Valutazione impatto ambientale*

**L'**opera di ampliamento di un impianto portuale già esistente, valutata nelle sue modalità di concreta realizzazione, non rientra tra le ipotesi che, l'allegato B, lettera q), del DPR 12 aprile 1996 - attuativo della direttiva europea del Consiglio 27 giugno 1985 n. 85/337/ C.E.E. - sottrae all'obbligo di valutazione di impatto ambientale, previsto da detto decreto per i porti turistici e da diporto a determinate condizioni. Essa va dunque sottoposta a valutazione di impatto ambientale.

Pur essendo esatta la differenza tra il criterio comunitario (che punta sul tunnelaggio dei natanti accessibili ai porti) di assoggettamento al v.i.a. e quello di diritto interno (che si basa sulla funzione dei porti e sulla loro variazione quantitativa nel tempo), l'interpretazione che la giurisprudenza comunitaria assegna alla direttiva citata e per riflesso alle regole interne degli Stati, impone praticamente allo Stato la valutazione ambientale ogni qualvolta l'impianto o la struttura sia capace in concreto di provocare un serio impatto ambientale, senza che sia possibile stabilire soglie automatiche o criteri che rendano difficile la procedura di v.i.a.; il principio imposto dalla Comunità è dunque che se l'impatto è esistente, la conseguenza imprescindibile rimane quella di un obbligo di valutazione, fino

al limite della disapplicazione di norme interne che non privilegiano il controllo ambientale. (*Consiglio di Stato, VI Set., 28 settembre 2001, n. 5169, Pres. Giovannini, Est. Numerico, Comune di Ugento c. Regione Puglia*)

## VII. Politica sociale

### VII.1 LICENZIAMENTI PLURIMI

In conformità all'art. 1 § 1, lett. a) e b) della direttiva del Consiglio CEE 17 febbraio 1975, n. 75/129, modificata dalla direttiva del Consiglio CEE 26 giugno 1992, n. 92/96 entrambe sostanzialmente recepite, ma con innovazioni di maggiore rigore, dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998 n. 98/59, l'art. 24 della legge 223 del 1991 deve essere interpretato nel senso che, ove i licenziamenti adottati dal datore di lavoro nell'arco di 120 giorni non superino il numero di 5, questi non sono riconducibili a cessazioni ad iniziativa del datore per ragioni non inerenti al lavoratore.

Ne consegue che, per configurare un licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai fini della normativa italiana, occorre che ricorrano almeno 5 licenziamenti, come tali qualificati e programmati dal datore di lavoro, nel predetto periodo di dieci giorni.

In difetto di questi requisiti minimi, i licenziamenti vanno qualificati alla stregua di licenziamenti plurimi per ragioni obiettive dell'azienda la cui legittimità resta subordinata alla duplice condizione (con onere probatorio a carico del datore di lavoro) sia della sussistenza dell'indicato giustificato motivo obiettivo, sia dell'impossibilità di utilizzare altrove le prestazioni del lavoratore in mansioni compatibili con la sua qualifica. (*Cassazione Civile, Sez. lavoro, 2 gennaio 2001, n. 5, Pres. Ianniruberto Rel. Vigolo P.M. Fedeli*)

## VIII. Società

### VIII.1 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI C.D. "LEGGE PRODI"

Non vi è incompatibilità tra la legge Prodi, istitutiva della procedura di amministrazione straordinaria, complessivamente considerata ivi compreso l'art. 1, comma 5 e 6 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale e la nomina di uno o tre commissari, con la conseguente attribuzione allo stesso dei relativi poteri ed i principi comunitari in materia di libera concorrenza.

Spetta al giudice nazionale, per quanto le pronunce della Corte di Giustizia siano vincolanti, il compito di interpretare dette pronunce individuandone le necessarie conseguenze ai fini della decisione delle cause davanti a lui promosse.

Ne consegue che, benché le espressioni usate dalla giurisprudenza comunitaria, sotto il profilo meramente letterale, potrebbero far ritenere una totale incompatibilità fra la disciplina nazionale in causa e quella comunitaria, appare preferibile attribuire alle stesse un significato limitato al complesso di norme effettivamente concernenti gli aiuti vietati.

Non è altresì ravvisabile una situazione di incompatibilità tra i suddetti principi e l'azione revocatoria intrapresa nel contesto della procedura straordinaria, in quanto tale azione non è preordinata a creare per l'impresa ed i creditori una posizione di privilegio connessa ad un'attività aziendale avvalentesi di aiuti vietati, ma è collegata con la finalità liquidatoria della procedura e con l'esigenza di assicurare la corretta applicazione delle norme concernenti il pagamento concorsuale dei creditori, previa ricostruzione del patrimonio dell'impresa insolvente, mediante la eliminazione degli effetti pregiudizievoli degli atti compiuti in violazione delle suddette norme. Del resto, così come ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, l'azione revocatoria è comune alla procedura fallimentare, non ha funzione selettiva, non costituisce "aiuto di Stato"

La Corte di Giustizia della Comunità ha ritenuto assoggettabili alla disciplina comunitaria in causa soltanto singoli provvedimenti integranti gli aiuti di Stato e



non anche la predetta normativa italiana. Ne consegue che, occorre acclarare se il decreto di ammissione alla procedura dell'amministrazione straordinaria sia stato anche attuato un vero e proprio "regime di aiuti" e, solo in caso di risposta positiva, se sia stato comunicato, con l'indicazione degli aiuti di stato, alla Commissione europea per il successivo giudizio di compatibilità con l'art. 87 Trattato CEE solo qualora con lo stesso sia stato attuato un vero e proprio regime di aiuti.

Conformemente ai principi comunitari di libera concorrenza, la liquidazione delle spese processuali prescinde dalle tariffe professionali forensi, che vanno disapplicate a favore di criteri liquidativi basati sul *petitum* e sulla quantità e qualità dell'attività svolta dalla difesa della parte vittoriosa (*Corte di Appello Torino, 30 maggio 2001, Pres. Gamba, Rel. Strazzuso, Banca Fideuram S.p.A. c Fedorfin Siderurgica s.r.l. in amministrazione straordinaria*)

La l. 3 aprile 1979, n. 95 (legge "Prodi") istitutiva dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è compatibile con il dettato del Trattato CE nella parte in cui non dispone "aiuti di Stato", ma disciplina la liquidazione dell'attivo in quanto, il predetto regime, esaurendosi in una fase prodromica e strumentale alla prosecuzione dell'esercizio, non può esplicare i suoi effetti sul regime della "*par condicio*" che opera in funzione della liquidazione dell'attivo.

Pertanto, la norma in esame non può essere disapplicata in toto, ma deve essere applicata sotto il profilo della funzione liquidatoria, scelta già operata dal legislatore, avendo in ogni caso statuito la competente Commissione quanto all'aspetto concorrenziale senza che ciò comporti oneri restitutori. Conseguentemente, è ammessa l'esperibilità dell'azione revocatoria, nel rispetto della *par condicio creditorum*, essendovi legittimata l'amministrazione straordinaria e ritenuta l'applicabilità della l. 95/79. (*Tribunale Piacenza, 17 gennaio 2001, G.U. Capelli, Mandelli Industriale c. Rolo Banca 1473 S.p.A.*)

In applicazione dei criteri enunciati dalla Corte di Giustizia dev'essere ritenuta l'incompatibilità delle misure previste dalla l. 3 aprile 1979, n. 95 (legge "Prodi") istitutiva dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, alla quale fa rinvio l'art. 106 del d.l.vo 8 luglio 1999, n. 270, con le norme di cui agli art. 87 e 88 (già 92 e 93) del Trattato CE essendo tale normativa idonea a generare la concessione di aiuti di stati ai sensi dell'art. 92 n. 1 del Trattato, senza che si sia proceduto alla notificazione alla Commissione in quanto aiuto "nuovo", né tanto meno sia stato sia stato sottoposto alla Commissione per l'avvio della procedura di esame ex art. 93 n. 2 in quanto aiuto già esistente.

In virtù dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato, il progetto di aiuto deve essere notificato alla Commissione: ne consegue che in caso di mancata notifica non può essere attuato e deve quindi essere disapplicato in toto dall'autorità nazionale competente. Diversamente, sempre conformemente alla prassi seguita dalla Commissione, qualora il progetto di aiuto sia stato notificato e approvato da parte della stessa, - ma non da parte dell'Autorità nazionale cui tale controllo è inibito - il predetto controllo dovrà essere condotto in forza dell'art. 93, comma 1 e sulla base dei parametri e dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Spetta, pertanto al giudice nazionale, benché la giurisprudenza comunitaria sul punto si sia espressa in termini equivoci, ove risulti che tale programma non è stato oggetto di notifica, disapplicare o comunque non attuare il progetto stesso e la normativa nazionale in cui esso è tradotto. Ne consegue che la predetta incompatibilità fra normativa nazionale e comunitaria determina l'inapplicabilità della prima con particolare riferimento all'art. 1 della 95/79 nella parte in cui, escludendo dal fallimento "le grandi imprese in crisi" dichiara loro applicabili, per il resto, la disciplina dettata dagli artt. 195 ss e 237 ss della legge fallimentare "in quanto non diversamente stabilito" incluso l'art. 203 l.fall. che rinvia a sua volta all'art. 67 l. fall. Contenente la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare. Spetta, al giudice nazionale procedere alla predetta



disapplicazione. Pertanto, le domande pregiudiziali proposte sulla base della predetta normativa nazionale sono improcedibili. (*Tribunale Genova, 6 aprile 2001, G.U. Marchesiello, Morteo Industrie S.p.A. c. Metalmecanica Fracasso S.p.A.*)

Poiché la Commissione, con decisione del 16 maggio 2000, concretantesi in una statuizione chiara e precisa, non condizionata e perfetta quindi compiuta ed immediatamente applicabile, ha stabilito che il regime di cui alla 95/79 è incompatibile con il mercato comune e poiché le decisioni comunitarie rivolte agli Stati membri, quale quella in questione, avendo un'indubbia efficacia generale, assumono carattere normativo ed hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, quest'ultimo è tenuto a disapplicare la norma italiana in causa senza che ciò comporti, comunque, una caducazione della stessa con particolare riferimento all'art. 1 della 95/79 nella parte in cui escludendo dal fallimento "le grandi imprese in crisi", dichiara loro applicabili per il resto, la disciplina dettata dagli artt. 195 e 237 ss della legge fallimentare "in quanto non diversamente stabilito", incluso l'art. 203 l.fall. che rinvia, a sua volta, all'art. 67 l.fall. contenente la disciplina dell'azione revocatoria. Conseguentemente, la predetta azione proposta nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (*Tribunale Trieste, 8 aprile 2001, G.U. Sansone, Altiforni e Ferriere di Servola S.p.A. c. Rolo Banca 1473 S.p.A.*) La Commissione, con decisione del 16 maggio 2000, ha stabilito che il regime di aiuti statali previsti dalla l. 3 aprile 1979, n. 95 (legge "Prodi") istitutiva dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è illegittimo ed incompatibile con il mercato comune nella sua globalità e non nelle applicazioni concrete dello stesso e che tale regime può beneficiare delle deroghe al divieto di cui al par. 1 dell'art. 87. Tuttavia, nonostante il contrasto ormai assodato tra la predetta legge ed il Trattato Ce, le situazioni ingenerate dalla legge vengono implicitamente sanate, con la conseguenza che la Commissione non potrà procedere né al recupero degli aiuti presso le imprese beneficiarie, né potrà infliggere una sanzione, in quanto essa stessa ha riconosciuto di aver ingenerato delle legittime aspettative essendo stato considerato il regime di aiuto istituito dalla "Legge Prodi" come aiuto di stato esistente.

Si considera che nessun giudizio di contrarietà al Trattato può essere espresso sulla normativa nazionale di diritto comune, contenuta nella legge fallimentare, a cui fa rinvio la legge sull'amministrazione straordinaria, in quanto la valutazione di contrarietà non riguarda la legge Prodi, quanto piuttosto il regime dalla stessa introdotto "illegittimamente". fa rinvio.

La decisione della Commissione non ha come effetto la disapplicazione del decreto di ammissione di una società alla procedura di amministrazione straordinaria, né tanto meno la disapplicazione della legge Prodi nella sua interezza, essendo comunque perfettamente compatibile con il Trattato CE, l'esercizio dell'azione revocatoria in quanto regolato nell'amministrazione straordinaria a mezzo di rinvio alla disciplina fallimentare (*Tribunale Bologna, 8 febbraio 2001, G.U. De Cristofaro, Filippo Fochi S.p.A. c. Centrobanca S.p.A.*)

In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria il concetto di "aiuto di Stato" designa gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono effetti identici comportando vantaggi concessi direttamente o indirettamente, mediante risorse statali, o che comunque costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine.

In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, l'eventuale perdita di introiti fiscali che deriverebbero per lo Stato dall'applicazione del regime di amministrazione straordinaria, a causa del divieto assoluto di azioni esecutive individuali e della sospensione degli interessi su tutti i debiti dell'impresa, non potrebbe giustificare la qualifica come aiuto di Stato di tale regime.

Ne consegue che, affinché la procedura di amministrazione straordinaria sia

considerata come un privilegio rispetto al diritto fallimentare, non è sufficiente qualificarla *sic et simpliciter* come "aiuto di Stato", ma occorre procedere ad un esame approfondito, caso per caso, sulla scorta degli elementi fattuali concretamente dedotti e dimostrati. Pertanto, parte convenuta, in sede di revocatoria fallimentare, in occasione di una procedura di amministrazione straordinaria, ha l'onere di eccepire, sulla base dei predetti elementi, che l'applicazione della disciplina della l. 3 aprile 1979, n. 95 (legge "Prodi") istitutiva dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, condurrebbe alla concessione di un aiuto di Stato vietato dalle norme comunitarie. (*Corte di Appello Venezia, 12 marzo 2001, Pres. Dusi, Est. Greco, Banca Antoniana Popolare Veneta soc. coop. a r.l. c Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A.*)

#### VIII.2 TASSA ANNUALE D'ISCRIZIONE DEGLI ATTI SOCIALI

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, nella parte in cui detto articolo impone che l'art. 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), (convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427), sia interpretato nel senso che la tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali, (diversi da quello costitutivo e soggetti ad iscrizione in base al codice civile), da esso istituita a seguito della soppressione della precedente tassa erariale straordinaria, (risultata in contrasto con la direttiva del Consiglio CEE n. 69/335 CEE del 17 luglio 1969), sia dovuta nelle misure forfettarie specificamente previste, per ciascun anno dal 1985 al 1992.

Pena la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente che abbia già rivolto alla Corte di giustizia una pregiudiziale comunitaria circa la compatibilità con l'art. 10 della direttiva comunitaria n. 69/335/CEE, (che vieta di imporre tributi annuali per l'iscrizione delle società di capitali in un registro) e con l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), (che ammette diritti di carattere remunerativo di importo correlato al costo dell'operazione anche in via forfettaria, purché con criteri di ragionevolezza) della normativa interna sulla tassa annuale forfettaria di iscrizione di atti sociali, ha l'obbligo di motivare, ai fini dell'operatività e dell'applicabilità della norma impugnata, sul profilo della sua compatibilità con direttive comunitarie. (*Corte Costituzionale, Ordinanza del 5 luglio 2001, n. 249, Pres. Ruperto, Red. Bile, Cover Srl c. Ministero delle finanze*)

#### VIII.3 IMPOSTA DI REGISTRO

È principio di diritto che la scissione di capitali, pur non essendo espressamente contemplata dall'art. 4, 1 lett. A) della direttiva del Consiglio 69/335/CEE così come modificata dalle direttive 73/80 del 9 aprile 1978 e dalla 85/303 del 10 giugno 1985, ma essendo assimilabile alle fusioni con riguardo alle finalità perseguite, così come stabilito dalla Corte di Giustizia, è compresa tra le ipotesi di costituzione disciplinata dal predetto articolo, con la conseguenza dell'applicabilità, nei suoi confronti, dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 7, n. 1 lett. B) ovvero lett. C) della direttiva 69/335/CEE nonché, per le operazioni compiute successivamente al 1 gennaio 1986, dell'esenzione prevista dalle modifiche introdotte dalla direttiva del Consiglio 85/303/CEE.

È inoltre principio di diritto che le predette norme, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, siano direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale; pertanto gli artt. 4 n. 1 e 7 lett. a) ovvero lett. b) della direttiva del Consiglio 69/335/CEE prevalgono sulla disciplina di diritto interno dettata per le scissioni dall'art. 50 comma 4 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 4 lett. b) della tariffa allegata a questa fonte normativa nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con il d.l.n. 323 del 1996 convertito con modificazioni dalla legge n. 425/96. (*Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 17 settembre 2001, n. 11656, Pres. Olla, Est. Altieri, P.M. Abbritti, Soc. Finifi c Ministero delle Finanze*)

## IX. Trasporti

### IX.1 TRASPORTI INTERNAZIONALI

**D**eve essere immediatamente applicato dal giudice nazionale, ancorché non ancora recepito dalla normativa nazionale pur essendo scaduto il termine assegnato ad ogni Stato per adeguarsi alla normativa comunitaria, l'art. 2 della direttiva Cons. C.E.E. n. 92/106, il quale dispone con una formulazione chiara, precisa ed indicativa di un determinato obbligo statale, che entro il 10 luglio 1993 ciascun Stato membro esonera da qualsiasi regime di contingentamento e autorizzazione i trasporti combinati internazionali di cui all'art. 1 della direttiva. (*Consiglio di Stato, VI sez., 16 febbraio 2001, n. 845, Pres. Giovannini, Est. Romeo, Ministero trasporti c. Soc. T*)

Ai sensi dell'art. 8 n. 2 del Regolamento del Consiglio C.E.E. 16 marzo 1992 n. 684, la cognizione della controversia relativa all'impugnativa del provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione a svolgere servizio di trasporto internazionale di viaggiatori in autobus, è devoluta alla giurisdizione dello Stato al quale appartiene l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima (che, ai sensi dell'art. 6, è quella sul cui territorio si trova il punto di partenza della linea).

Il Regolamento del Consiglio C.E.E. 16 marzo 1992 n. 68, dettato in tema di disciplina del trasporto internazionale di viaggiatori, prevede un'articolazione del procedimento autorizzatorio destinata a sfociare in un formale provvedimento amministrativo da parte della sola Autorità competente per l'autorizzazione (che, ai sensi dell'art. 6, è quella sul cui territorio si trova il punto di partenza della linea), definendo in termini di mera partecipazione endoprocedimentale il ruolo delle Autorità degli altri Stati membri interessati dal passaggio della linea; pertanto, le amministrazioni degli Stati esteri coinvolte nel procedimento in questione non sono titolari di propria autonoma legittimazione processuale passiva, sì da considerarsi contraddittori necessari nel giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa.

Al di là del *nomen juris* di accordo di cui all'art. 7 par. 1 del Regolamento del Consiglio C.E.E. 16 marzo 1992 n.684, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, l'atto che, nell'ambito del procedimento autorizzatorio disciplinato dallo stesso Regolamento, gli Stati membri interessati devono adottare, ha natura di parere (atipico) obbligatorio ma non vincolante, e non già di manifestazione di volontà determinante del provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale.

In tema di trasporto internazionale di viaggiatori su autobus, materia disciplinata - quanto al procedimento di rilascio dell'autorizzazione - dal Regolamento del Consiglio C.E.E. 16 marzo 1992 n.684, il giudice amministrativo non può ordinare all'amministrazione competente al rilascio del titolo di emettere il provvedimento autorizzatorio senza tener conto del parere contrario di uno Stato estero interessato dal transito della linea, in quanto una siffatta decisione, oltre ad invadere illegittimamente l'area dell'amministrazione attiva, viola palesemente la normativa comunitaria citata, che non ammette in alcun caso l'unilaterale rilascio dell'autorizzazione in assenza di intesa con gli altri Stati interessati ovvero in

difetto di superamento della mancata intesa con la c.d. procedura rinforzata di cui all'art. 7 del Regolamento citato (deferimento della questione del mancato accordo alla Commissione).

In tema di trasporto internazionale di viaggiatori su autobus, materia disciplinata - quanto al procedimento di rilascio dell'autorizzazione - dal Regolamento del Consiglio C.E.E. 16 marzo 1992 n.684, l'autorità competente al rilascio del titolo (che ai sensi dell'art. 6, è quella sul cui territorio si trova il punto di partenza della linea) non ha la facoltà di concludere il procedimento stesso in difformità dalle valutazioni espresse dalle Autorità degli altri Stati membri interessati dal transito della linea ma, in caso appunto di parere negativo di tali Autorità, ha il potere di investire della questione la Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento citato, per acquisirne una decisione definitiva; pertanto, nel caso in cui l'amministrazione non investa la Commissione, P tenuta a rendere ostensibili, attraverso una propria motivazione autonoma da quella che sostiene il parere negativo dell'Autorità straniera, le ragioni della scelta operata, essendo del tutto inadeguata la mera ricezione acritica del parere stesso. (*Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 15 maggio 2001, Pres. Varrone, Est. Giaccardi, Ministero trasporti c. Soc. P*)

## X. Politica fiscale

### X.1 IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

**I**n ambito di armonizzazione delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di imposte sulle cifre di affari, le indicazioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 e successive modifiche, istituenti un sistema comune di imposta sul valore aggiunto, sono vincolanti non solo per l'esercizio dell'attività normativa degli Stati membri, ma anche come strumenti di adeguamento e d'interpretazione del diritto interno.

Ai sensi della predetta normativa uniforme, per quanto attiene alle operazioni di importazione, viene considerato debitore d'imposta il soggetto designato, dall'ordinamento nazionale, all'adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento i.v.a. Conseguentemente, viene attribuito a tale soggetto il diritto di detrazione.

Conformemente alla disciplina di diritto interno in materia di formalità doganali (art. 38 del d. P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) è tenuto al pagamento dell'i.v.a. il proprietario della merce e tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata o esportata così come gli spedizionieri doganali ai quali l'art. 43 del d.P.R. n. 43 del 1973 riserva la rappresentanza diretta a rendere dichiarazioni in dogana e, come ritenuto dalla Corte di Giustizia, la qualità di debitori dell'i.v.a. in proprio.

Pertanto, per il combinato disposto della normativa comunitaria uniforme col diritto doganale interno che, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria deve essere interpretato in modo conforme alle direttive anche quando le stesse non contengano disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, tali soggetti hanno il diritto di detrazione del tributo pagato, sebbene non acquistino la proprietà dei beni importati, purché ricorrano le ulteriori condizioni per la nascita di tale diritto e, principalmente, l'impiego del bene importato per l'esercizio d'impresa e per il compimento di operazioni soggette ad i.v.a.

Ne consegue che, ai fini della disciplina comunitaria uniforme, la proprietà non costituisce una condizione necessaria per ottenere la deduzione mentre, come osservato dalla giurisprudenza comunitaria, occorre che esista un nesso diretto ed immediato tra il bene oggetto dell'operazione di imposta e l'oggetto di impresa ovvero tra operazione ed attività dell'impresa. (*Cassazione civile, Sez. Tributaria, 23 maggio 2001, n. 7016, Pres. Papa, Rel. Altieri, P.M. Sepe, Ministero delle Finanze c Compagnie Internationales De Services De Telecommunications*)

## X.2 INVIM E IMPOSTE IPOTECARIE CATASTALI

**A**i fini della disciplina comunitaria relativa al regime uniforme concernente le operazioni di raccolta del capitale, la direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969 così come modificata dalle direttive 73/80 del 9 aprile 1978 e dalla 85/303 del 10 giugno 1985 ed ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, è applicabile tanto alle fusioni quanto alle scissioni trattandosi di operazioni commerciali che, pur attuandosi mediante operazioni economiche inverse, rispondono ad esigenze simili.

L'art. 12 della predetta normativa, accorda agli Stati la facoltà di assoggettare i conferimenti di beni immobili o di aziende commerciali situate sul loro territorio da ritenersi comprensive delle tasse di pubblicità fondiaria. Ne consegue che la scissione deve essere quindi considerata, ai fini del citato articolo, un'operazione similare alla fusione e deve conseguentemente ritenersi assoggettabile in sede nazionale, ad imposte di trasferimento, ivi comprese quelle di pubblicità fondiaria, in misura non superiore a quelle applicabili alle fusioni.

Tuttavia, secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia, le cui decisioni in tema di interpretazione delle norme di diritto comunitario hanno efficacia vincolante per il giudice nazionale, tra le imposte prese in considerazione dall'art. 12 rientrano quelle ipotecarie e catastali, ma non anche l'Invim che essendo diretta a colpire non il trasferimento, ma l'incremento del valore conseguito dall'immobile al momento del trasferimento (art. 6 in relazione all'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) ovvero al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto (art. 6 in relazione all'art. 3 del d.p.r. 643/72) rimane estranea all'ambito di applicazione della direttiva.

Ne consegue che i trasferimenti immobiliari, operati per il tramite di operazioni di scissione, pur non essendo assoggettabili all'Invim, non contrastano con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69 così come i trasferimenti immobiliari operati per il tramite di scissione non sono assoggettabili alle imposte ipotecarie catastali nella misura prevista per le operazioni di fusione societaria e che a partire dall'entrata in vigore del d.leg. 347/90, tali tributi non sono dovuti. (*Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 28 maggio 2001, n. 7219, Pres. Cantillo, Est. Marziale, P.M. Nardi, Soc. Emmeci immobiliare c. Ministero delle Finanze*)

**XI. Industria e commercio**

## XI.1 UNITÀ DI MISURA

**N**on contrasta con gli artt. 76, 117 e 118 Cost. l'art. 1 D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge delega 15 marzo 1997 n. 59) che fra le funzioni conservate allo Stato in tema di campioni per unità di misura, aggiunge, rispetto all'art. 18 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, compiti di definizione di norme in misura di metrologia legale e di omologazione di modelli di strumenti di misura (nonché di consorzi tra piccole e medie imprese, e di esami per conducenti di unità di diporto nautico e di patenti nautiche), trattandosi di attribuzioni omogenee a quelle del decreto base, non rispondenti a principi di sussidiarietà e riconducibili alle competenze statali volte a garantire l'esecuzione degli obblighi internazionali e comunitari in materia di strumenti di misura e controllo metrologico. (*Corte Costituzionale, 26 giugno 2001, n. 206, Pres. Ruperto, Red. Onida, Regione Veneto c. Presidente Consiglio dei ministri*).